COMUNE DI MONTESCUDO PROVINCIA DI RIMINI

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO DEL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DELLE ASSOCIAZIONI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOI DEL CAMPANONE DI MONTESCUDO .

L'anno duemila…, il giorno … del mese di … nella Casa municipale di Montescudo sono presenti i Signori:

- il Comune di Montescudo, avente sede legale a Montescudo in Piazza Municipio n. 1 - codice fiscale 00737260406, nella persona della Sig.ra Anna Salvatori nata a Milano (MI) il 08/07/1964 residente in Rimini domiciliata per la carica presso il Comune di Montescudo che rappresenta in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, di seguito "Comodante;
- L' Associazione di Promozione Sociale "NOI DEL CAMPANONE" – Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro costituita in data 19/03/2014 - con sede legale in Montescudo - Via Rocca Malatestiana n. 15, nella persona del Presidente Sig.ra Sabatini Iole, nata a Sassocorvaro il 05.03.1957, residente in Montescudo, Via Ca' Gabriele, 8, C.F. SBTLIO57C45I459A, di seguito "Comodatario";

PREMESSO

- Che con deliberazione della giunta comunale n. 19 in data 04/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di contratto per la cessione in comodato a titolo gratuito, all' Associazione di Promozione Sociale "Noi del Campanone" di Montescudo, del piano terra dell' immobile di proprietà comunale denominato "Casa delle

Associazioni" sito nel capoluogo, Via Rocca Malatestiana n.15, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 11 Part.218 sub. 2/a come da planimetria ALLEGATO 1;

- Che nel richiamato atto si stabiliva che i locali contrassegnati con la lett.C ed il relativo ingresso collegato saranno utilizzati un giorno a settimana dalla Caritas Parrocchiale Montescudo – Trarivi;

Tutto ciò Premesso

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. La premessa è parte integrante del presente atto;
2. Il Comune di Montescudo concede in comodato d'uso gratuito all' Associazione di Promozione Sociale "Noi del Campanone" di Montescudo, che a tale titolo accetta, nello stato di fatto e di conservazione in cui si trova, il piano terra dell' immobile Casa delle Associazioni - composto di n.11 vani più i servizi igienici per un totale di mq. 153,00 circa di superficie, oltre alla corte pertinenziale scoperta di circa mq.400,00, così come risulta dall' allegata planimetria (ALLEGATO 1 al contratto), dando atto che esso risulta privo di arredi.
3. Il Comodato avrà durata di anni quattro dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza esso potrà essere rinnovato previa formale adozione dei necessari atti.
4. Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso mediante lettera raccomandata A/R almeno trenta giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione;
5. Il Comodante, per il periodo suddetto, assume a proprio carico ogni onere derivante dall'uso degli immobili; Sono invece a carico del comodatario

le spese di pulizia dei locali ceduti in comodato, per le quali dovrà provvedere direttamente.

6. Il Comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di altri utilizzatori degli immobili o di terzi, sollevandone espressamente il Comodante;
7. Al comodatario non è concessa la facoltà di apportare ai locali modifiche o migliorie se non preventivamente concordate con il comodante;
8. Il comodatario dichiara di aver preso visione dei locali concessi in comodato e dei beni mobili in esso presenti e di averli trovati in buono stato, idonei all'uso convenuto . Esso inoltre si impegna a riconsegnarli nello stato di fatto in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso;
9. Le parti stabiliscono di comune accordo che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, quali le tasse, spese di registrazione, i bolli nonché le quietanze e delle eventuali rinnovazioni sono a carico del comodante;
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura le parti si rimettono integralmente alle norme dettate in materia dal codice civile;.
11. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto, nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche;
12. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione a terzi dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto di Comodato (D.LGS. 30.06.2003 N.196).

13. Ogni controversia comunque inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto dovrà essere risolta con spirito di amichevole conciliazione. Qualora ciò non fosse possibile, è competente il foro di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto:

P. IL COMODANTE P. IL COMODATARIO